



COMUNE DI ALBI

(Provincia di Catanzaro)

Deliberazione Consiglio Comunale N. 36 Registro delle Deliberazioni

Seduta del 20.12.2019

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 E SS.MM.II. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018: INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE.

L'anno Duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 16,10 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione Ordinaria ed in Prima Convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

			Presenti (SI o NO)
1. Salvatore	RICCA	(Sindaco – Presidente)	SI
2. Arturo	RIZZO		NO
3. Nicola	DARDANO		SI
4. Giovanbattista	COSCO		SI
5. Giuseppe	ROMANO		SI
6. Giovanni	DEMARE		SI
7. Giove	BEVACQUA		NO
8. Pietro	BAGALA'		SI
9. Salvatore	DARDANO		SI
10 Tommaso	DURANTE		SI
11. Nicola	SPAGNOLO		SI

ASSEGNATI N. 11
IN CARICA N. 11

PRESENTI N. 09
ASSENTI N. 02

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra richiamato.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elvira TOCCI

Sentito l'intervento del consigliere Dardano Salvatore che propone la dismissione delle quote di partecipazione al GAL Due Mari poiché, seppur di importo irrisorio, la partecipazione atale società non porta alcun beneficio a questo Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione - amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- **l'articolo 20, comma 1**, del decreto legislativo 175/2016, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.)*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, co 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra – adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1**, T.U.S.P., anche sul piano della

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di

gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2**, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori b) superiore a

quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili

ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- ✓ produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ✓ progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ✓ realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- ✓ autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- ✓ servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.

138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Albi e dato atto

che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad

evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi

dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.09.2017 ad oggetto: **"Revisione straordinaria delle partecipazioni - D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D.lgs. n.100 del 16 giugno 2017 - Ricognizione partecipazioni possedute in società e individuazione di partecipazioni da alienare."**;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2018 con la quale si procedeva alla ricognizione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: *"il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione*

***straordinaria e periodica** – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

Ribadito inoltre che la Corte dei conti dispone: *"... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di*

minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute amotivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Attesa la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla **relazione tecnica** allegata alla presente

deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Evidenziato, pertanto, che dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Albi risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. quota di partecipazione: 0,10%;
- Asmel Consortile s.c. a r.l. quota di partecipazione: 0,061%;
- Gal Dei Due Mari Società Cooperativa a r.l. quota di partecipazione: € 500,00.

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il servizio Amministrativo ha predisposto la ricognizione secondo quanto risulta dagli allegati al presente atto (**Allegato 1 e Allegato A**);

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo

consiliare, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, espressi rispettivamente dal responsabile del servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e, dal responsabile Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di riportare ed approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la **relazione tecnica** e il **Piano ricognitorio 2019** del monitoraggio periodico delle società pubbliche, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A e Allegato 1**);
3. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Albi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);

7. Di inoltrare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., ed in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;

Inoltre, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL).

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE. REVISIONE PERIODICA DELLA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016 E SS.MM.II. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2018: INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE."

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Albi, 13 dicembre 2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Albi, 13 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



Approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Salvatore RICCA



Il Segretario Comunale

f.to Elvira TOCCI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 14 GEN. 2020



Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale.

Data 14 GEN. 2020



Il Responsabile


.....